




Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 31/12/2020

Prot.300/A/10164/20/101/3/3/14



281764

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI LORO SEDI

AL SIGNOR DIRETTORE DEL CENTRO ADDESTRAMENTO
DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA

Per opportuna conoscenza si comunica che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che, ai sensi dell'articolo 195, comma 3, codice della strada (di seguito solo CdS), dispone l'adeguamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal CdS¹ e che troverà applicazione dal **1° Gennaio 2021**.

¹Esteso anche agli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione alle disposizioni della Legge n. 727/1978.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Il Decreto (ALL. 1) ha assoggettato all'adeguamento biennale² anche le norme con sanzioni amministrative pecuniarie che non erano state comprese nel precedente aggiornamento, attuato con decreto del Ministro della Giustizia 27 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, non essendo a quella data ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Si evidenzia, che le sanzioni di cui all'articolo 59, comma 2 bis del CdS³ e le sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160⁴ non sono soggette al citato adeguamento non essendo ancora decorso un biennio dalla loro entrata in vigore.

Come di consueto, le operazioni di adeguamento delle somme delle sanzioni pecuniarie del CdS alla variazione dell'indice ISTAT hanno determinato l'individuazione di entità pecuniarie con valori decimali, che nella tabella A allegata al Decreto sono già in linea con le prescrizioni di cui all'articolo 195, comma 3-bis, CdS; per esso, infatti, si è già provveduto all'arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

Giova ribadire che il citato arrotondamento all'unità di euro opera solo sulle sanzioni edittali e, quindi, non interviene sulle somme che costituiscono eventuale risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal CdS.

Perciò, a titolo esemplificativo, non sono oggetto di arrotondamento le somme da iscrivere a ruolo ai sensi dell'art. 203, comma 3, CdS (metà del massimo edittale), quelle richieste a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 207, comma 2, CdS (metà del massimo edittale), la sanzione di cui all'art. 193, comma 3, CdS (la metà della sanzione indicata al comma 2), o quelle ridotte del 30 per cento rispetto al minimo edittale ai sensi dell'art. 202, comma 1 del CdS (pagamento entro 5 giorni). L'importo di tali somme, qualora presentino valori decimali, continua ad essere arrotondato secondo le regole generali al centesimo di euro.

Per favorire l'immediata applicazione dei nuovi importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è stata predisposta l'allegata nota sintetica (ALL. 2) con la quale vengono illustrati, articolo per articolo, gli importi soggetti ad aggiornamento.

² Aggiornato in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo nei due anni precedenti, accertato dall'ISTAT nel -0,2%.

³ Introdotto dal comma 3 dell'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

⁴ Relative alle norme sulla circolazione stradale dei monopattini elettrici e dei dispositivi per la micromobilità elettrica.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per ogni utilità, copia della presente circolare sarà pubblicata anche sul sito internet: www.poliziadistato.it.

Con separata circolare si è provveduto ad informare tutti gli altri Enti interessati.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

PG/pl
Quint